

**CONVENZIONE**  
**PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA**  
**PER L'APPRENDIMENTO NON FORMALE**  
**TRA**

l'**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino** (di seguito anche "Ordine"), C.F. 80089290011, con sede in Torino via Giolitti n. 1, qui rappresentato dal Presidente *pro tempore*, Ing. Alessio Toneguzzo, giusta deliberazione n. 193 del Consiglio del 10 giugno 2021,

E

la **Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino** (di seguito anche "Fondazione"), P. IVA 08408950015 e C.F. 97613210018, con sede in Torino via Giolitti n. 1, qui rappresentata dal Presidente *pro tempore*, Ing. Fulvio Giani, giusta deliberazione n. 124 del Consiglio di amministrazione del 19 settembre 2017,  
congiuntamente indicate come "Parti"

**Premesso che:**

- a) l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino ha costituito, con atto notarile registrato a Torino il 4 giugno 2001 n. 20496 REP/N. 51857 (e successive modif.: 16 maggio 2006 n. 17675 REP. /N.8749; 24 luglio 2020 n. 43909 REP. /N.21745) la Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino;
- b) l'attività di formazione professionale continua degli iscritti all'Albo degli Ingegneri, prevista dall'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, assicurata dagli Ordini territoriali è disciplinata dalle disposizioni del "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale", adottato dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 21 giugno 2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013, (di seguito anche "Regolamento") e dalle Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale (Testo Unico 2018) previste dall'art. 7 del citato Regolamento, emanate dallo stesso Consiglio Nazionale (di seguito anche "Linee di indirizzo");
- c) le attività di formazione professionale continua, fuori dai casi di cui all'art. 4, comma 5, del Regolamento, attributive di crediti formativi professionali (di seguito anche "CFP") devono essere organizzate dal competente Ordine territoriale;
- d) il Regolamento e le Linee di Indirizzo precisano le modalità con cui gli Ordini territoriali erogano le attività di formazione con attribuzione dei CFP e le modalità di affidamento a soggetti terzi, nell'ambito delle predette attività, di specifici servizi;
- e) l'Ordine intende avvalersi, dopo averne valutato l'opportunità e la convenienza, della Fondazione, quale suo ente strumentale, per alcune attività e servizi riconducibili alle previsioni del Regolamento e delle Linee di Indirizzo che disciplinano la formazione professionale continua;
- f) tali attività e servizi ricadono nell'ambito delle competenze previste dallo statuto della Fondazione;
- g) la Fondazione ha la struttura, l'organizzazione e il personale necessari per lo svolgimento delle attività in questione;

- h) il CNI, a tal fine interpellato dall'Ordine, ha espresso il proprio parere positivo con riferimento al modello organizzativo dei rapporti tra le Parti.

**Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:**

#### **Art. 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

**1.1.** L'Ordine, quale soggetto organizzatore e responsabile delle attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale, si avvale della Fondazione, quale ente strumentale dell'Ordine, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 relative a eventi formativi per gli iscritti all'Ordine stesso, sempre ferme le competenze del Consiglio ai sensi dell'articolo 2.

#### **Art. 2. ATTRIBUZIONI RISERVATE ALL'ORDINE**

**2.1.** Sono di competenza esclusiva dell'Ordine le seguenti attribuzioni:

1. l'approvazione del programma, proposto da Fondazione, delle attività di formazione professionale continua;
2. l'indicazione dei CFP riconosciuti per ciascun evento formativo;
3. l'approvazione dei prospetti di costo degli eventi formativi e l'indicazione dell'importo della quota di partecipazione agli stessi, proposti da Fondazione;
4. l'approvazione dei canali e delle modalità di comunicazione e pubblicizzazione degli eventi formativi, proposti da Fondazione;
5. l'approvazione delle locandine, dei programmi e di ogni altro materiale informativo e di supporto didattico relativo agli eventi formativi, in cui il logo della Fondazione, avente dimensioni non prevalenti rispetto al logo dell'Ordine, dovrà essere preceduto dalla seguente dicitura: *"Evento organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Torino e realizzato con la collaborazione della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri di Torino in qualità di partner"*;
6. la sottoscrizione degli attestati di partecipazione, redatti in conformità al modello fornito sulla piattaforma;
7. l'approvazione dell'elenco definitivo dei partecipanti;
8. la sottoscrizione delle lettere di incarico ai docenti relatori;
9. la sottoscrizione di eventuali contratti di sponsorizzazione e/o di partenariato;
10. l'approvazione del consuntivo economico degli eventi formativi;
11. il caricamento in piattaforma degli eventi e delle relative partecipazioni;
12. l'approvazione del budget preventivo di spesa e del consuntivo della Fondazione per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione.

**2.2.** E' facoltà dell'Ordine promuovere attività di formazione anche non previste nel programma approvato ai sensi del punto 1. del precedente articolo 2.1. avvalendosi della Fondazione, previa intesa con la stessa su modalità e condizioni, per le attività di cui all'articolo 3.

### **Art. 3. ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE**

**3.1.** La Fondazione svolge le seguenti attività:

1. la predisposizione, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine, del programma delle attività di formazione professionale continua e del budget di spesa per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione;
2. la predisposizione e la stampa delle locandine e di altro materiale informativo e di supporto didattico relativo agli eventi formativi e la gestione della comunicazione e pubblicizzazione degli eventi stessi tramite i canali e con le modalità individuate dal Consiglio dell'Ordine;
3. la gestione degli eventi culturali fornendo il supporto logistico e organizzativo che sarà richiesto di volta in volta a seconda della tipologia e delle necessità dell'evento;
4. la registrazione delle presenze dei partecipanti presso la sede di svolgimento degli eventi formativi;
5. la predisposizione, la stampa e la consegna, anche a mezzo di strumentazione digitale, degli attestati di partecipazione in nome e per conto dell'Ordine;
6. la gestione dei rapporti con i docenti relatori indicati nel programma degli eventi formativi approvato ai sensi dell'articolo 2 (fermo restando che le lettere di incarico dovranno essere sottoscritte dall'Ordine secondo le regole e disposizioni dallo stesso definite);
7. la gestione dei rapporti con i membri del Comitato tecnico-scientifico, qualora istituito, per ciò che riguarda lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione;
8. la raccolta delle iscrizioni, nel rispetto delle previsioni delle Linee di Indirizzo riguardanti la titolarità dei dati raccolti e la normativa sulla privacy, verificando con l'Ordine il possesso dei requisiti richiesti in capo ai discenti;
9. la comunicazione agli iscritti di tutte le informazioni relative alle attività formative dell'Ordine;
10. la gestione delle comunicazioni con gli iscritti ai singoli eventi formativi in ordine all'attivazione e alle modalità organizzative dell'evento e di pagamento;
11. l'incasso delle quote di partecipazione agli eventi, del cui importo integrale è titolare esclusivo l'Ordine, curando i relativi adempimenti fiscali in capo a Fondazione stessa;
12. la liquidazione delle spese connesse all'organizzazione degli eventi formativi;
13. la rendicontazione all'Ordine degli incassi percepiti e delle spese sostenute per l'organizzazione degli eventi formativi, ai fini dell'approvazione del consuntivo di cui all'articolo 2.1., punto 10;
14. la gestione del data entry nelle piattaforme digitali e non per la gestione dei CFP degli iscritti all'Ordine;
15. la gestione della piattaforma di eLearning dell'Ordine, curando la pubblicazione dei corsi, il tutoraggio ai discenti e la gestione operativa della piattaforma;
16. la gestione degli eventi online dell'Ordine, curando le piattaforma digitali in supporto al docente, il tutoraggio e la predisposizione degli ambienti virtuali;
17. la trasmissione di rendiconto dettagliato di ogni corso sugli aspetti economici, di soddisfazione e di miglioramento, con le conseguenti proposte per la futura programmazione;
18. la proposizione all'Ordine della riedizione di eventi in base alle richieste da parte di Iscritti e soggetti interessati alla partecipazione;

**3.2.** La Fondazione può formulare all'Ordine programmi e/o proposte di eventi formativi, sia per iniziativa autonoma sia raccogliendo le iniziative provenienti dalle commissioni istituite presso l'Ordine stesso.

**3.3.** La Fondazione può altresì proporre all'Ordine lo svolgimento di attività e servizi ulteriori e/o diversi da quelli elencato negli articoli 3.1. e 3.2., ferme restando le attribuzioni del Consiglio stesso ai sensi dell'articolo 2.1. In tal caso dette attività o servizi saranno svolti previa intesa tra le Parti con riguardo alle relative modalità e condizioni.

**3.4.** La Fondazione svolge le attività di cui all'articolo 3.1. in attuazione del programma deliberato dall'Ordine ai sensi dell'articolo 2.1., punto 1.

#### **Art. 4. ATTIVITÀ FORMATIVE CON SOGGETTI SPONSOR**

La Fondazione si impegna a svolgere, in tutto o in parte, quanto previsto all'articolo 3.1., qualora sia richiesto dall'Ordine e previa intesa sulle relative condizioni e modalità, anche nel caso di attività di formazione professionale continua realizzate dall'Ordine stesso in collaborazione con soggetti Sponsor ai sensi del punto 4.2 delle Linee di Indirizzo.

#### **Art. 5. RAPPORTI ECONOMICI**

**5.1.** Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente Convenzione l'Ordine delibera, in occasione dell'approvazione del programma di cui all'articolo 2.1., il budget preventivo di spesa predisposto ai sensi dell'articolo 3.1., punto 1.

**5.2.** La delibera di cui all'articolo 5.1. individua termini e modalità di contribuzione dell'Ordine agli oneri sostenuti dalla Fondazione per l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione, o del compenso per eventuali altri servizi, purché attinenti l'oggetto della presente, svolti da FOIT. Potrà essere riconosciuta all'inizio di ogni anno una quota di anticipazione rispetto al budget preventivo.

**5.3.** Al termine dello svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione con riguardo al programma approvato ai sensi dell'articolo 2.1., la Fondazione dovrà presentare un prospetto, a firma del Presidente e approvato dal consiglio di amministrazione, di riepilogo delle spese effettivamente sostenute in relazione all'attività oggetto di Convenzione.

**5.4.** La Fondazione dovrà essere in possesso di tutti i documenti di spesa con validità fiscale riferiti alle spese indicate nel prospetto di cui al precedente articolo 5.3. Tale documentazione potrà essere richiesta dall'Ordine per l'effettuazione di eventuali verifiche.

## **Art. 6. DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione ha durata sino al 31 dicembre 2022.

## **Art. 7. COORDINAMENTO E COMUNICAZIONI**

**7.1.** Il coordinamento delle attività di competenza di ciascuna parte ai sensi degli articoli 2 e 3 verrà attuata dai rispettivi responsabili delle strutture operative degli enti o da eventuale delegato.

**7.2.** Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalla presente Convenzione sarà comunicata per iscritto.

## **8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

**8.1.** In conformità alle previsioni di cui al punto 4.1, lettera b) delle Linee di Indirizzo, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti al momento dell'iscrizione gli eventi formativi è l'Ordine organizzatore. In ogni caso, le parti della presente convenzione sono tenute al trattamento dei dati personali di cui verranno a conoscenza per le finalità connesse allo svolgimento delle attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale, in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 e ss. mm. ii.

**8.2.** Per l'espletamento delle attività formative oggetto della presente Convenzione, la Fondazione potrebbe ricevere o avere accesso a informazioni e/o documenti che l'Ordine considera riservati. Tali informazioni e/o documenti possono essere utilizzati dalla Fondazione solo per la prestazione dei servizi ad essa affidati. È vietato comunicare a terzi e/o riprodurre tali informazioni e/o documenti anche dopo la scadenza della presente Convenzione.

**8.3.** In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, la Fondazione rimarrà responsabile nei confronti dell'Ordine, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno.

## **Art. 9. LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE**

**9.1.** La presente Convenzione è disciplinata dalla legge italiana.

**9.2.** Per ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e cessazione della presente accordo, le Parti dichiarano espressamente ed esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Torino con esclusione di ogni altro Foro concorrente.

## **Art. 10. DISPOSIZIONI FINALI**

**10.1.** Con la sottoscrizione della presente Convenzione le parti si danno reciprocamente atto e dichiarano che non sussistono situazioni, ai sensi della normativa vigente, che ne ostacolino la sottoscrizione o che siano incompatibili con l'esecuzione delle prestazioni ivi dedotte.

**10.2.** La presente Convenzione è frutto di specifiche trattative intervenute tra le Parti e non è stata predisposta unilateralmente da alcune di esse. Pertanto, non sono applicabili gli articoli 1341 e segg. c.c.

**10.3.** La presente Convenzione recepisce integralmente gli accordi intervenuti fra le parti sulla materia che ne è oggetto e annulla e sostituisce ogni precedente intesa verbale o scritta intervenuta in proposito prima della relativa sottoscrizione.

**10.4.** Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere concordate per iscritto tra le parti.

**10.5.** Il mancato esercizio di una delle Parti dei diritti o delle facoltà di cui alla presente Convenzione non costituisce, né potrà essere considerata, come rinuncia ad essi o alla futura osservanza dei medesimi; parimenti, la rinuncia scritta a un qualsiasi termine, clausola, condizione o previsione, non comporterà la rinuncia a un qualsiasi altro termine, clausola, condizione o previsione.

**10.6.** Il recesso, lo scioglimento e la risoluzione della presente Convenzione prima della sua scadenza non hanno effetto retroattivo e non incidono, pertanto, sulle attività già effettuate. In ogni caso di risoluzione anticipata della convenzione, le Parti sin d'ora concordano e accettano di portare a conclusione le attività eventualmente ancora in corso al momento della risoluzione.


**10.7.** Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Torino, 16 giugno 2021

Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente  
Fondazione dell'Ordine Ingegneri  
della Provincia di Torino

ing. Fulvio Giani



Il Presidente  
Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Torino  
ing. Alessio Toneguzzo

